Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 31 ottobre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 · Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 · Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 270 DEL 31 OTTOBRE 1957:

Supplemento n. 1.

LEGGE 17 ottobre 1957, n. **1007.**

Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958.

LEGGE 26 ottobre 1957, n. **1008.**

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958.

Supplemento n. 2.

LEGGE 31 ottobre 1957, n. **1009.**

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958.

LEGGE 31 ottobre 1957, n. **1010.**

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958.

LEGGE 31 ottobre 1957, n. **1011.**

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958.

Supplemento n. 3.

LEGGE 31 ottobre 1957, n. **1012.**

Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958.

LEGGE 31 ottobre 1957, n. **1013.**

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958.

LEGGE 31 ottobre 1957, n. **1014.**

Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958.

Supplemesto n. 4.

LEGGE 31 ottobre 1957, n. **1015.**

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958.

LEGGE 31 ottobre 1957, n. **1016.**

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958.

LEGGE 31 ottobre 1957, n. **1017.**

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958.

LEGGE 31 ottobre 1957, n. **1018.**

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 ottobre 1957, n. **1001.**

Norme per l'esecuzione di una indagine sulla polverizzazione, la frammentazione e la dispersione della proprietà fondiaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di 45 milioni di lire per lo svolgimento di una indagine sulla polverizzazione, la frammentazione e la dispersione della proprietà fondiaria nel territorio nazionale, da affidarsi all'Istituto nazionale di economia agraria.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste sarà costituito un Comitato, presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria e comprendente tredici membri, tre dei quali in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tre in rappresentanza del Ministero delle finanze, scelti tra i funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro, uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno in rappresentanza dell'Istituto centrale di statistica e quattro in rappresentanza dell'Istituto nazionale di economia agraria.

Il Comitato formula le direttive per l'esecuzione dell'indagine di cui al precedente articolo, stabilisce le modalità per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici; dà parere su ogni questione concernente lo svolgimento delle operazioni relative; e coordina i risultati della indagine, illustrandone le conclusioni con una relazione a stampa.

Art. 3.

Alla raccolta dei dati occorrenti per l'espletamento della indagine collaborano gli uffici tecnici erariali e gli uffici tecnici del catasto sotto il controllo della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 4.

La somma prevista dal precedente art. 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di 15 milioni annui, negli esercizi 1957-58, 1958-59 e 1959-60.

All'onere di lire 15 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58, si provvederà riducendo di pari importo il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1957, n. **1602.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 56. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: « semeiotica chirurgica » in sostituzione di « anatomia chirurgica e corso di operazioni ».

Art. 64. — Nell'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è compreso l'« Istituto e orto botanico ».

Gli articoli 162 e 169, riguardanti le norme generali relative alle scuole ed ai corsi di specializzazione e di perfezionamento annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia, sono sostituiti dai seguenti:

Norme generali riguardanti le scuole e i corsi di specializzazione e di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 162. — Viene così modificato: « Alla scuola sono ammessi, salvo che non sia diversamente disposto nelle norme particolari delle scuole stesse, i laureati in medicina e chirurgia. Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a più scuole o corsi di perfezionamento o di specializzazione ».

Art. 169. — Viene così modificato: « Per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti devono aver seguito i corsi e superato gli esami di profitto stabiliti per ciascuna scuola. Salvo disposizione diversa contenuta nelle norme particolari di ogni scuola, dovranno avere conseguito precedentemente l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. Devono, inoltre, essere in regola con il pagamento delle tasse, soprattasse e contributi ».

I seguenti articoli, concernenti gli ordinamenti delle scuole e corsi predetti, sono modificati come segue

Art. 173, relativo alla scuola di perfezionamento in pediatria.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° anno:

1) Fisiologia pediatrica;
2) Semiologia fisica e funzionale;
3) Patologia e clinica pediatrica;
4) Terapia.

2° anno:

1) Patologia e clinica pediatrica;
2) Terapia.

Gli insegnamenti saranno integrati da conferenze di embriologia e anatomia, patologia fetale, anatomia patologica, igiene microbiologia, oculistica, dermatologia, otorinolaringoiatria, ortopedia, odontoiatria su argomenti attinenti la specialità, scelti dal direttore della scuola.

Art. 181, relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° anno:

1) Patologia e clinica delle malattie del naso orecchio e gola;
2) Semeiotica e tecnica endoscopica.

2° anno:

1) Patologia e clinica delle malattie del naso orecchio e gola;
2) Terapia medica.

3° anno:

1) Patologia e clinica delle malattie del naso orecchio e gola;
2) Terapia chirurgica e tecnica operatoria.

Gli insegnamenti sono integrati da conferenze di anatomia normale, anatomia ed istologia patologica, fisiologia, patologia generale, microbiologia ed igiene.

Art. 203, relativo alla scuola di specializzazione in medicina generale.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° anno:

1) Clinica medica;
2) Anatomia ed istologia patologica;
3) Semeiologia fisica.

2° anno:

1) Clinica medica;
2) Semeiologia fisica;
3) Terapia clinica.

3° anno:

1) Clinica medica;
2) Anatomia ed istologia patologica;
3) Semeiologia funzionale;
4) Terapia clinica.

4° anno:

1) Clinica medica;
2) Semeiologia funzionale;
3) Terapia clinica.

Gli insegnamenti saranno integrati da conferenze scelte dal direttore, attinenti alla fisiopatologia generale, epidemiologia e profilassi delle infezioni, eziologia generale ed immunologia.

Art. 210 e 211, relativi alla scuola di specializzazione in dermosfilopatica.

Art. 210. — La scuola ha la durata di tre anni. Ha sede presso la clinica dermosifilopatica il cui professore di ruolo è il direttore della scuola.

Art. 211. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° anno:

1) Morfologia della cute e degli organi sessuali;
2) Patologia generale della cute e degli organi sessuali;
3) Semeiotica, patologia e clinica dermosifilopatica, venereologia clinica.

2° anno:

1) Semeiotica patologica e clinica dermosifilopatica;
2) Terapia medica dermatologica, terapia venereologica e profilassi antivenerea;
3) Radiologia esterna e terapia fisica.

3° anno:

1) Semeiotica, patologia e clinica dermatologica;
2) Dottrina e pratica dell'udermia;
3) Igiene della cute e terapia artodermica;
4) Artomorfia cutanea e chirurgia esterna.

Articoli 223 e 224, relativi alla scuola di specializzazione in cardiologia e reumatologia.

Art. 223. — La scuola ha la durata di tre anni ed ha sede presso la clinica medica il cui professore di ruolo è direttore della scuola.

Art. 224. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° anno:

1) Patologia e clinica delle malattie cardiovascolari;
2) Semeiologia fisica e radiologia.

2° anno:

1) Patologia e clinica delle malattie cardiovascolari;
2) Patologia e clinica reumatologica;
3) Semeiologia radiologica e funzionale;
4) Terapia clinica.

3° anno:

1) Patologia e clinica delle malattie cardiovascolari;
2) Patologia e clinica reumatologica;
3) Semeiotica funzionale;
4) Terapia clinica.

Oltre gli insegnamenti suddetti, saranno tenute conferenze su argomenti attinenti alla scuola, scelti dal direttore (anatomia normale, anatomia patologica, fisiopatologia generale e speciale, farmacologia, medicina del lavoro) ed esercitazioni pratiche.

Art. 227, relativo alla scuola di perfezionamento in tisiologia.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° anno:

1) Patologia e clinica tisiologica;
2) Anatomia patologica;
3) Semeiologia fisica e funzionale;
4) Semeiologia radiologica;
5) Terapia clinica.

2° anno:

1) Patologia e clinica tisiologica;
2) Semeiotica radiologica;
3) Terapia clinica.

Gli allievi devono frequentare oltre i corsi d'insegnamento anche le esercitazioni stabilite dal direttore.

Art. 233, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e sanità pubblica.

E' modificato come segue: « Al termine di ogni anno il perfezionando è tenuto a sostenere un unico esame di profitto comprendente tutte le materie d'insegnamento impartite. Tale esame consiste nello svolgimento di un tema scritto, d'una prova orale e di prova pratiche di laboratorio relative al programma svolto durante l'anno di corso ».

Il titolo della scuola di specializzazione in anestesia è modificato in quello di « scuola di specializzazione in anestesiologia ».

Alle scuole di perfezionamento e di specializzazione esistenti presso la Facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte le seguenti:

Scuola di perfezionamento in immunoematologia

Art. 253. — La scuola ha la durata di due anni, ha sede presso gli Istituti di medicina legale e di patologia generale. Fanno parte del Consiglio della scuola i professori ufficiali di medicina legale e di patologia generale, tra i quali il Consiglio di facoltà sceglierà ogni due anni il direttore della scuola.

Art. 254. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° anno:

1) Biochimica e morfologia del sangue;
2) Gli antigeni individuali: gruppi e fattori ematici;

2° anno:

1) Immunità ed allergia dal punto di vista ematologico;
2) Organizzazione e metodologia trasfusionale;
3) Malattie da incompatibilità gruppale.

Le lezioni saranno integrate da esercitazioni pratiche e da conferenze attinenti alle materie d'insegnamento scelte dal direttore.

Scuola di specializzazione in radiologia e terapia fisica

Art. 255. — La scuola ha la durata di due anni ed ha sede presso l'Istituto di radiologia il cui professore di ruolo è il direttore della scuola.

Art. 256. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° anno:
1) Fisica delle radiazioni ionizzanti;
2) Anatomia radiologica;
3) Tecnica radiologica;
4) Semeiotica e diagnostica radiologica.

2° anno:
1) Radiobiologia;
2) Tecnica Roentegenterapica;
3) Tecnica radiumterapica;
4) Elettroterapia.

I corsi sono integrati da esercitazioni pratiche e da conferenze su argomenti attinenti le materie d'insegnamento. Gli allievi sono tenuti alla frequenza continuativa nell'Istituto di radiologia.

Scuola di specializzazione in idrologia medica

Art. 257. — La scuola ha la durata di due anni ed ha sede nell'Istituto di idrologia, presso la clinica dermosifilopatica. Il direttore della scuola è il professore di ruolo di clinica dermosifilopatica e professore ufficiale di idrologia. In sua assenza il direttore viene nominato dal Consiglio di facoltà. Fanno parte del Consiglio della scuola i professori di ruolo di igiene, farmacologia, clinica medica, clinica chirurgica, clinica ostetrica ginecologica, clinica pediatrica, medicina legale.

Art. 258. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° anno:
1) Igiene idrologica;
2) Farmacologia idrologica;
3) Idrologia generale *a)* interna, *b)* esterna;
4) Terapia idrologica;
5) Terapia fisica idrologica.

2° anno:
1) Medicina interna e terapia idrologica;
2) Idrologia ortopedica;
3) Idrologia ginecologica;
4) Idrologia pediatrica;
5) Medicina preventiva e terapia idrologica.

Oltre ai corsi saranno tenute esercitazioni, attività dimostrative, conferenze a cui gli allievi sono tenuti ad assistere.

Scuola di perfezionamento in puericultura e dietetica infantile

Art 259. — La scuola ha la durata di due anni, ha sede presso la clinica pediatrica, il cui professore di ruolo è direttore della scuola.

Art. 260. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° anno:
1) Fisiologia della nutrizione nell'infanzia;
2) Alimentazione del lattante e del bambino fino all'adolescenza;
3) L'alimentazione nella patologia del bambino.

2° anno:
1) Auxologia;
2) Psicologia del bambino;
3) Igiene-profilassi delle malattie infettive;
4) Assistenza sociale all'infanzia.

I corsi di insegnamento potranno essere integrati da conferenze scelte dalla Direzione.

Scuola di specializzazione in igiene e medicina scolastica

Art. 261. — La scuola ha la durata di due anni ed ha sede presso gli Istituti di igiene e clinica pediatrica. Fanno parte del Consiglio della scuola i professori ufficiali di igiene e clinica pediatrica, fra i quali il Consiglio di facoltà designa ogni due anni il direttore della scuola.

Art. 262. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° anno:
1) Demografia, statistica sanitaria e medicina sociale;
2) Igiene dell'alimentazione;
3) Igiene scolastica e legislazione scolastica;
4) Patologia e clinica delle malattie proprie dell'età scolare (1° corso);
5) Epidemiologia e profilassi delle malattie proprie dell'età scolare (1° corso);
6) Diagnostica di laboratorio delle malattie infettive e parassitarie dell'età scolare.

2° anno:
1) Padagogia e artofrenia;
2) Psicologia del lavoro mentale e psicologia sperimentale;
3) Auxologia ed educazione fisica;
4) Patologia e clinica delle malattie proprie dell'età scolare (2° corso);
5) Epidemiologia e profilassi delle malattie proprie dell'età scolare (2° corso);
6) Fisiopatologia dell'età puberale.

Gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni teoriche e pratiche.

Saranno altresì tenute conferenze su argomenti attinenti all'igiene, all'organizzazione di assistenza medico scolastica e alla neuropsichiatria infantile.

Art. 263. — Gli allievi sono tenuti a compiere turni di internato stabiliti dal direttore, che comportano un servizio identico a quello di assistente.

Scuola di perfezionamento di igiene, tecnica e direzione ospedaliera

Art. 264. — La scuola ha la durata di due anni e ha sede presso l'Istituto d'igiene.

Il direttore della scuola è il professore di ruolo d'igiene.

Art. 265. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° anno:
1) L'assistenza ospedaliera nel quadro dell'organizzazione sanitaria. Storia degli ospedali e delle costruzioni ospedaliere;
2) Demografia, statistica sanitaria e medicina sociale;
3) Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;

4) Igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamento ed impianti sanitari (1° corso);
5) Organizzazione e funzionamento degli ospedali generali (1° corso);
6) Diagnostica di laboratorio delle malattie infettive e parassitarie.

2° anno:

1) Diritto amministrativo e legislazione ospedaliera;
2) Igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere; arredamento ed impianti sanitari (2° corso);
3) Organizzazione e funzionamento degli ospedali generali (2° corso);
4) Legalizzazione e funzionamento degli ospedali speciali;
5) Alimentazione e dietetica ospedaliera;
6) Istruzione professionale del personale di assistenza immediata.

Art. 266. — Gli insegnamenti sono accompagnati da esercitazioni pratiche presso l'Istituto di igiene, da visite ad ospedali ed impianti medico sanitari.

Saranno tenute conferenze su argomenti attinenti alle discipline igieniche ed alla organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera.

Art. 267 — Gli allievi sono tenuti a compiere periodi di internato stabiliti dal direttore della scuola, con obblighi di servizio identici a quelli di assistente volontario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1957
Atti del Governo, registro n. 108, *foglio n.* 126. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1957, n 1003.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 79. — E' modificato come segue:

Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti:

18) Chimica e tecnologia delle sostanze coloranti con applicazioni;
19) Tecnologie chimico-nucleari;
20) Tecnologie chimiche speciali con esercitazioni;
21) Microbiologia applicata con esercitazioni.

All'art. 79, il quarto comma, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il corso di chimica fisica è biennale, e dettato ad anni alterni.

« I corsi di « chimica industriale », di « esercitazioni di chimica industriale » e di « esercitazioni di chimica fisica » sono biennali, e si compongono di una I e di una II parte, ciascuna delle quali è annuale e comporta esame distinto: tali parti I e II sono quindi indipendenti e distinte l'una dall'altra a tutti gli effetti, e la prima parte non avente più carattere di propedeuticità rispetto alla II Il corso di « impianti chimici » biennale viene dettato in due corsi distinti, ove la II parte, a meno che la Facoltà, in casi particolari e da esaminare di volta in volta, non ritenga altrimenti dovrà seguire la I parte del corso: l'esame della prima parte deve essere però sempre sostenuto prima di quello della II parte a meno che lo studente non preferisca sostenere un unico esame su entrambe le parti del corso biennale ».

Art. 84. — Il terzo comma è abrogato.

Art. 112. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

8) Metodologia statistica in agricoltura (semestrale);
9) Tecnica della meccanizzazione agricola (semestrale),
10) Terapia vegetale (semestrale);
11) Tecnica commerciale dei prodotti agricoli.

Art. 334. — La denominazione dell'insegnamento obbligatorio nella scuola di perfezionamento in cardiologia « fisiologia dell'apparato cardiovascolare » viene mutata in quella di « fisiopatologia dell'apparato cardiovascolare ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1957
Atti del Governo, registro n. 108, *foglio n.* 125. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1957, n. 1004.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73:

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalla autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 17. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di: « Storia del cristianesimo ».

Art. 29. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di: « Elettronica ».

Art. 32. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica è aggiunto quello di: « Teoria dei numeri ».

Art. 37. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di: « Farmacologia ».

Art. 40. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di: « Geologia degli idrocarburi », « Esplorazione geologica del sottosuolo », « Sedimentologia », « Paleontologia umana e paletnologia ».

Art. 51. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria è aggiunto quello di: « Biochimica applicata ».

Gli articoli da 73 a 80, concernenti l'ordinamento della scuola di perfezionamento in filosofia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 73. — E' istituita presso la Facoltà di lettere e filosofia la scuola di perfezionamento in filosofia. La durata del corso degli studi è di due anni.

Art. 74. — Il direttore della scuola è designato ogni triennio dal Consiglio di Facoltà nella persona di uno dei professori ordinari di discipline filosofiche.

Art. 75. — Per l'iscrizione alla scuola è richiesta la laurea in filosofia.

Art. 76. — Per essere ammesso all'esame di diploma l'iscritto alla scuola deve aver seguito i corsi e superato gli esami in almeno cinque insegnamenti, da lui scelti fra quelli impartiti ufficialmente nella Facoltà di lettere e filosofia o in altre Facoltà dell'Ateneo; almeno due di questi insegnamenti debbono essere filosofici; lo iscritto alla scuola può seguire per un biennio uno o due di detti insegnamenti ed in tal caso può ridurre di uno o due il numero degli insegnamenti che deve scegliere. La scelta degli insegnamenti ed il relativo piano di studio debbono essere sottoposti, all'inizio del corso degli studi, all'approvazione del direttore della scuola e del professore della materia in cui l'iscritto intende sostenere l'esame di diploma.

Art. 77. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta, di carattere scientifico e di argomento filosofico, svolta su un tema fissato all'inizio del corso degli studi, d'intesa col professore della materia e con l'approvazione del direttore della scuola.

Art. 78. — La Commissione degli esami di profitto è quella prevista per i vari insegnamenti, secondo le disposizioni delle singole Facoltà. La Commissione degli esami di diploma, composta di sette membri, è presieduta dal preside della Facoltà e ne fanno parte il direttore della scuola e cinque professori ufficiali da lui designati.

Art. 79. — Per l'iscrizione alla scuola debbono essere versati le tasse e sopratasse e gli eventuali contributi speciali stabiliti anno per anno dal Consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del senato accademico, uditi il Consiglio di Facoltà e la scuola. La tassa di diploma, da devolversi all'Erario, è fissata nella misura di L. 6000, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1957
Atti del Governo, registro n. 108, *foglio n.* 124. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1957, n. 1005.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 20. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di « sociologia applicata ».

Art. 124. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in architettura è aggiunto quello di: « consolidamento ed adattamento degli edifici ».

Art. 125. — Il comma secondo è abrogato e sostituito dal seguente:

nel triennio di applicazione lo studente non può presentarsi all'esame di « composizione architettonica I » nè a quello di « urbanistica II» se non ha superato l'esame di « elementi di composizione »;

nè all'esame di « scienze delle costruzioni I » se non ha superato l'esame di « meccanica razionale e statica grafica »;

nè all'esame di « impianti tecnici » se non ha superato l'esame di « fisica tecnica »;

nè all'esame di « composizione architettonica I » se non ha superato l'esame di « caratteri distributivi degli edifici »;

nè all'esame di « urbanistica II » se non ha superato l'esame di « caratteri distributivi degli edifici »;

nè all'esame di « composizione architettonica II » se non ha superato l'esame di « architettura degli interni, arredamento e decorazione I » e di « caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti ».

Art. 136. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di « geologia applicata ».

Art. 213. — L'insegnamento di « igiene tropicale e subtropicale » (semestrale), previsto al n. 10 dell'elenco degli insegnamenti costitutivi della scuola di specializzazione in agricoltura tropicale e subtropicale annessa alla Facoltà di agraria, è sostituito da quello di « ecologia umana » (semestrale).

Art. 245. — Il comma sesto, concernente gli insegnamenti della scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, è sostituito dal seguente:

Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono così suddivisi nei due anni di corso:

1° anno:

1) Clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato respiratorio;

2) Patologia della tubercolosi polmonare;

3) Semeiologia delle malattie dell'apparato respiratorio;

4) Microbiologia ed epidemiologia delle malattie dell'apparato respiratorio; profilassi della tubercolosi;

5) Anatomia patologica delle malattie non tubercolari del polmone;

6) Radiologia delle malattie non tubercolari del polmone;

7) Patologia delle malattie non tubercolari del polmone;

8) Fisiopatologia delle malattie dell'apparato respiratorio;

9) Medicina legale ed assicurativa.

2° anno:

1) Clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato respiratorio;

2) Clinica e terapia della tubercolosi polmonare;

3) Radiologia della tubercolosi polmonare;

4) Anatomia patologica della tubercolosi polmonare;

5) Terapia chirurgica della tubercolosi polmonare;

6) Patologia e clinica della tubercolosi infantile;

7) Tubercolosi delle prime vie respiratorie;

8) Farmacologia delle malattie dell'apparato respiratorio;

9) Tecnica dispensariale e consorziale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 123. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1957, n. **1006.**

Prelevazione di lire 500.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1957-58.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 642;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1957-58, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1957-58, è autorizzata la prelevazione di lire 500.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 300 « Spese per i provvedimenti contro le endemie, ecc. » del medesimo stato di previsione.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, *foglio n.* 119. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1957.
Istituzione di una Agenzia a Jersey (Gran Bretagna) alle dipendenze del Consolato generale in Londra.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare a Jersey (Gran Bretagna) alle dipendenze del Consolato generale in Londra.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1957

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1957
Registro n. 94, *foglio n.* 87. — LI VOTI

(6058)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1957.
Istituzione di una Agenzia consolare in Périgueux (Francia) alle dipendenze del Consolato in Bordeaux.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Périgueux (Francia) alle dipendenze del Consolato in Bordeaux.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1957

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1957
Registro n. 94, *foglio n.* 88. — LI VOTI

(6059)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1957.
Istituzione di una Agenzia consolare in Pau (Francia) alle dipendenze del Consolato in Bordeaux.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Pau (Francia) alle dipendenze del Consolato in Bordeaux.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1957

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1957
Registro n. 94, *foglio n.* 89. — LI VOTI

(6060)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1957.
Istituzione di una Agenzia consolare in La Rochelle (Francia) alle dipendenze del Consolato in Bordeaux.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in La Rochelle (Francia) alle dipendenze del Consolato in Bordeaux.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1957

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1957
Registro n. 94, *foglio n.* 90. — LI VOTI

(6061)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1957.
Nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente le nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;
Visto l'art. 6 del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956,

n. 138, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1957, n. 1, relativo alla determinazione delle valute estere ai fini della legge 7 febbraio 1956, n. 43, accettate in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi per investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1957, n. 1, concernente la misura della cauzione prevista dall'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, per le importazioni di merci dall'estero e le valute estere alle quali si applica;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1957, n. 47, riguardante le disposizioni integrative al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto 1957, n. 204, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle A-1, A-2, B-1, B-2, C-1 e C-2 unite al decreto Ministeriale 14 agosto 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto 1957, n. 204, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, sono sostituite dalle tabelle annesse al presente decreto.

Art. 2.

E' abrogato il decreto Ministeriale 14 agosto 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto 1957 n. 204, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 5 ottobre 1957

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

TABELLA A-1

Elenco degli Stati di cui all'art. 6, primo comma, punto *a*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Bolivia;
Canadà;
Cile;
Colombia;
Corea del Sud;
Costa Francese dei Somali;
Costarica;
Cuba;
Dominicana (Repubblica);
Filippine;
Formosa;
Giappone;
Guatemala;
Haiti;
Honduras (Repubblica);
Libano;
Liberia;
Messico;
Nicaragua;
Panama;
Perù;
Salvador;
Siria;
Uruguay;
U.S.A. e sue dipendenze;
Venezuela.

TABELLA A-2

Elenco delle valute estere e dei conti esteri in lire di cui all'art. 6, primo comma, punto *a*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Dollaro U.S.A.;
Dollaro canadese;
Franco svizzero libero;
Conti esteri in lire libere.

I conti esteri in lire libere:

sono aperti al nome di persone aventi la residenza o la sede in qualsiasi Paese estero;

sono accreditati con il ricavo di cessione delle valute estere indicate in questa tabella, mediante prelievi dai conti esteri in lire libere, nonchè mediante versamenti effettuati dai residenti per il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede in uno qualunque dei Paesi indicati nella tabella A-1;

sono addebitati per effettuare acquisti delle valute estere indicate in questa tabella o nella tabella B-2, per effettuare l'accreditamento di conti esteri in lire libere, multilaterali o bilaterali, nonchè per effettuare il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica o all'estero.

TABELLA B-1

Elenco degli Stati di cui all'art. 6, primo comma, punto *b*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Austria;
Belgio Lussemburgo;
Danimarca;
Francia;
Germania Occidentale;
Jugoslavia;
Norvegia;
Paesi Bassi;
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
Svezia;
Svizzera-Liechtenstein;
Argentina;
Brasile;
Egitto;
Tangeri.

e Stati appartenenti alle rispettive aree monetarie (in dipendenza degli Accordi stipulati con l'Italia ovvero della legislazione o della regolamentazione valutaria vigente in ciascuno degli Stati sopra indicati o in quelli delle rispettive aree monetarie).

TABELLA B-2

Elenco delle valute estere e dei conti esteri in lire di cui all'art. 6, primo comma, punto *b*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476

Corona danese;
Corona norvegese;
Corona svedese;
Fiorino olandese;
Franco belga;
Franco francese;
Franco svizzero «Accordo»;
Lira sterlina;
Marco germanico;
Scellino austriaco;
Conti esteri in lire multilaterali.

I conti esteri in lire multilaterali:

sono aperti al nome di persone aventi la residenza o la sede in uno qualsiasi dei Paesi indicati nella tabella B-1 con l'osservanza delle norme pro-tempore vigenti emanate dal Ministro per il commercio con l'estero;

sono accreditati con il ricavo di cessioni delle valute estere indicate in questa tabella o nella tabella A-2 mediante prelievi da conti esteri in lire libere o multilaterali, nonchè mediante versamenti effettuati dai residenti per il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede in uno qualunque dei Paesi indicati nelle tabelle A-1 e B-1;

sono addebitati per effettuare acquisti delle valute estere indicate in questa tabella, per effettuare l'accreditamento di conti esteri in lire multilaterali o bilaterali e per effettuare il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica o nei Paesi indicati nelle tabelle B-1 e C-1.

TABELLA C-1

Elenco degli Stati di cui all'art. 6, primo comma, punto c), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Albania;	Polonia;
Bulgaria;	Romania;
Cecoslovacchia;	Spagna;
Equatore;	Ungheria;
Finlandia;	U.R.S.S.;
Iran;	Grecia;
Israele;	Portogallo;
Paraguay;	Turchia.

e Stati appartenenti alle rispettive aree monetarie (in dipendenza degli accordi stipulati con l'Italia ovvero della legislazione o della regolamentazione valutaria vigente in ciascuno degli Stati sopra indicati e in quelli delle rispettive aree monetarie).

TABELLA C-2

Elenco dei principali conti degli accordi interstatali e dei conti esteri in lire di cui all'art. 6, primo comma, punto c), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Stati	Conti dell'accordo	Conti esteri in lire bilaterali
Albania	Conto dollari U.S.A.	Albania
Bulgaria	Conto dollari U.S.A.	Bulgaria
Cecoslovacchia	Conto dollari U.S.A.	Cecoslovacchia
Equatore	Conto dollari U.S.A.	Equatore
Finlandia	Conto generale 1951 in dollari U.S.A.	Finlandia
Iran	Conto generale dollari U.S.A.	Iran
Israele	Conto dollari U.S.A.	Israele
Paraguay	Conto dollari U.S.A.	Paraguay
Polonia	Conto generale nuovo dollari U.S.A.	Polonia
Romania	Conto lira R.P.R.	Romania
Spagna	Conto generale dollari U.S.A.	Spagna
Ungheria	Conto lire	Ungheria
U.R.S.S.	Conto lire 1948	U.R.S.S.
Grecia	Conto dollari U.S.A.	Grecia
Portogallo	Conto dollari U.S.A.	Portogallo
Turchia	Conto dollari U.S.A.	Turchia

I conti esteri in lire bilaterali:

sono aperti al nome di persone aventi la residenza o la sede in ciascuno dei Paesi indicati nella tabella C-1 con la osservanza delle norme pro-tempore vigenti emanate dal Ministro per il commercio con l'estero;

sono accreditati con il ricavo di cessioni delle valute estere indicate nelle tabelle A-2 e B-2 mediante prelievi da conti esteri in lire libere o multilaterali mediante prelievi dal conto del rispettivo accordo interstatale o dai conti esteri in lire bilaterali dello stesso Paese, nonchè mediante versamenti effettuati dai residenti per il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede in uno qualunque dei Paesi indicati nelle tabelle A-1 e B-1 o nello stesso Paese del titolare del conto;

sono addebitati per effettuare versamenti nel conto del rispettivo accordo interstatale, per effettuare l'accreditamento di conti esteri in lire bilaterali dello stesso Paese, nonchè per effettuare il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica.

(6083)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Proroga del decreto Ministeriale 14 maggio 1957, riguardante la pianta organica degli aiutanti ufficiali giudiziari dell'Ufficio unico presso la Corte d'appello di Roma.

Con decreto Ministeriale 30 settembre 1957, registrato il 15 ottobre 1957, viene prorogata l'efficacia del decreto Ministeriale 14 maggio 1957, col quale fu aumentata, temporaneamente, di 23 unità la pianta organica degli aiutanti ufficiali giudiziari dell'Ufficio unico presso la Corte d'appello di Roma, finchè perdurino le attuali esigenze di servizio di detto Ufficio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1957.

(6108)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione della indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Puglia e Lucania

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Ascoli Satriano (Foggia), di complessivi ettari 108.54.56, espropriati in forza del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 840, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 210 del 13 settembre 1951 (supplemento ordinario) nei confronti della ditta AIOSSA Maria fu Giovanni e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 10.170.858 (lire diecimilionicentosettantamilaottocentocinquantotto), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 22 settembre 1951.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Premessa ed art. 1: superficie Ha. 109.18.93

Allegato 1.

Foglio 111, particella 5: superficie Ha. 11.27.80
Foglio 111, particella 5: reddito dominicale L. 4.398,42
Foglio 111, particella 16: superficie Ha. 14.08.18
Foglio 111, particella 16: reddito dominicale L. 3.238,81
Foglio 111, particella 12: superficie Ha. 17.81.33
Foglio 111, particella 12: reddito dominicale L. 9.797,31
Totale superficie Ha. 109.18.93
Totale reddito dominicale L. 40.180,72

Corrige

Premessa ed art. 1: superficie Ha. 108.54.56

Allegato 1.

Foglio 111, particella 5: superficie Ha. 11.02.15
Foglio 111, particella 5: reddito dominicale L. 4.298,38
Foglio 111, particella 16: superficie Ha. 13.86.37
Foglio 111, particella 16: reddito dominicale L. 3.188,65
Foglio 111, particella 12: superficie Ha. 17.64.42
Foglio 111, particella 12: reddito dominicale L. 9.704,31
Totale superficie Ha. 108.54.56
Totale reddito dominicale L. 39.937,52

Il presente avviso sostituisce a tutti gli effetti — per la parte concernente la ditta ed il decreto Presidenziale di espropriazione sopracitati (n. 2 d'ordine dell'elenco) — quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 193 dell'8 agosto 1956.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6065)

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Delta padano

Con decreto Ministeriale n. 3203/1107, in data 16 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 5 ottobre 1957 (registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 82), è stata determinata in via definitiva in L. 2.426.965,65 (lire duemilioniquattrocentoventiseimilanovecentosessantacinque e cent. 65), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Taglio di Po (Rovigo), della superficie di ettari 13.93.02 nei confronti della ditta FASIANI Gian Maria fu Annibale, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta padano in forza del decreto Presidenziale in data 29 novembre 1952, n. 2940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 7).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 454.771 (lire quattrocentocinquantaquattromilasettecentosettantuno).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 2.875.000 (lire duemilioniottocentosettantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura Sede di Bologna, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 126 del 18 maggio 1957.

(5929)

Opera valorizzazione Sila

Con decreto Ministeriale n. 3419/1323 in data 31 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti in data 5 ottobre 1957 (registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 76) è stata determinata in via definitiva in L. 21.274.184 (lire ventunomilioniduecentosettantaquattromilacentottantaquattro), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Santa Severina (Catanzaro), della superficie di ettari 316.68.30 nei confronti della SOCIETA' BENI RUSTICI CROTONESI, con sede in Roma (in catasto: Società Anonima Bonifiche Agrarie del Mezzogiorno), e trasferiti in proprietà dell'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto Presidenziale in data 22 settembre 1950, n. 760, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 219 del 23 settembre 1950 (supplemento ordinario).

Tale indennizzo non comprende le particelle boschive numeri 3, 5, 9, 17, 19, 20, 21, 32 del foglio 1, numeri 9, 32, 52 del foglio 2, n. 2 del foglio 6, n. 3 del foglio 8, di complessivi ettari 27.99.00, per le quali sarà provveduto successivamente.

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 7.167.699 (lire settemilionicentosessantasettemilaseicentonovantanove).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 28.435.000 (ventottomilioniquattrocentotrentacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 153 del 19 giugno 1957.

Con decreto Ministeriale n. 3251/1155 in data 31 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti in data 5 ottobre 1957 (registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 83), è stata determinata in via definitiva in L. 227.234.573 (lire duecentoventisettemilioniduecentotrentaquattromilacinquecentosettantatre), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), della superficie di ettari 4776.88.33 nei confronti della ditta BARRACCO Alfonso fu Enrico e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto Presidenziale in data 25 luglio 1950, n. 513, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 170 del 27 luglio 1950 (supplemento ordinario).

Tale indennizzo non comprende le particelle boschive ed in contestazione numeri 6/*a*, 9/*a* del foglio 1, numeri 4/*a*, 5/*a*, 7/*a* del foglio 2, numeri 3, 4/*a*, 5, 7, 8 del foglio 3, n. 4/*a* del foglio 10, n. 1 del foglio 7, numeri 19, 20 del foglio 9, n. 2/*a* del foglio 18, n. 6 del foglio 34, n. 10/*a* del foglio 20, numeri 10, 13 del foglio 29, numeri 10, 11 del foglio 41, di complessivi ettari 1366.20.75, per le quali sarà provveduto successivamente.

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 77.662.856 (lire settantasettemilioniseicentosessantaduemilaottocentocinquantasei).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L 304.890.000 (lire trecentoquattromilioniottocentonovantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 146 dell'11 giugno 1957.

(6069)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di diritto di decorazioni al valor militare

A norma delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 10 della legge 24 marzo 1932, n. 453, i sottonotati ex militari sono incorsi nella perdita « de jure » delle decorazioni al valor militare e del relativo soprassoldo annuo, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra a decorrere dalla data a fianco di ciascuno indicata.

Medaglia d'argento

Mazzei Raffaele di Natale, classe 1915, da Serrastretta, distretto Catanzaro, ex caporale, regio decreto 2 febbraio 1943, a decorrere dal 21 novembre 1953.

Medaglia di bronzo

Gauthier Mario di Vincenzo, classe 1891, da Napoli, distretto Nola, ex tenente colonnello, decreto luogotenenziale 18 ottobre 1917, a decorrere dal 25 ottobre 1950;

Palazzolo Salvatore di Giuseppe, classe 1885, da Cinisi, distretto Palermo, ex soldato, decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, a decorrere dal 23 febbraio 1929.

Croce al valor militare

Gardini Oreste di Emilio, classe 1898, da Ancona, distretto Perugia, ex maggiore, regio decreto 20 gennaio 1941, a decorrere dal 28 novembre 1952;

Gauthier Mario di Vincenzo, classe 1891, da Napoli, distretto Nola, ex tenente colonnello, regio decreto 6 gennaio 1924, a decorrere dal 25 ottobre 1950.

(6040)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 251

Corso dei cambi del 30 ottobre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,78	624,82	624,80	624,81	624,80	624,80	624,80	624,80	624,82
$ Can.	650,95	652,50	652 —	652,25	652,60	651,25	652,50	651,20	651,25	622,25
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,83	145,80	145,77	145,81	145,80	145,80	145,81	145,80
Kr. D.	90,41	90,32	90,35	90,33	90,40	90,40	90,32	90,40	90,37	90,30
Kr. N.	87,62	87,52	87,54	87,52	87,50	87,80	87,50	87,62	87,59	87,50
Kr. Sv.	120,94	120,84	120,85	120,82	120,80	120,95	120,79	120,95	120,92	120,90
Fol.	164,78	164,65	164,65	164,62	164,65	164,72	164,63	164,80	164,70	164,70
Fr. B.	12,51	12,515	12,515	12,51125	12,5125	12,52	12,51	12,51	12,50	12,505
Fr. Fr.	148,05	147,85	147,93	147,85	147,75	147,90	147,84	148 —	147,92	147,90
Fr. Sv. acc.	142,85	142,73	142,67	142,75	142,72	142,80	142,68	142,80	142,80	142,70
Lst.	1751,175	1750,50	1750,625	1750,25	1749 —	1751,65	1749,625	1751,50	1751,50	1750,50
Dm. acc.	148,85	148,65	148,65	148,57	148,55	148,82	148,56	148,75	148,73	148,65
Scell. Aust.	24,05	24 —	24,05	24,0225	24 —	24,05	24,01	24,045	24,04	24,04

Media dei titoli del 30 ottobre 1957

Rendita 3,50 % 1906	62,65
Id. 3,50 % 1902	61 —
Id. 5 % 1935	93,175
Redimibile 3,50 % 1934	82,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,60
Id. 5 % 1936	95,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,70

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 ottobre 1957

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	652,375
1 Franco svizzero lib.	145,80
1 Corona danese	90,325
1 Corona norvegese	87,51
1 Corona svedese	120,805
1 Fiorino olandese	164,625
1 Franco belga	12,511
100 Franchi francesi	147,845
1 Franco svizzero acc.	142,715
1 Lira sterlina	1749,937
1 Marco germanico	148,565
1 Scellino austriaco	24,016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notai

Con decreto Ministeriale del 21 ottobre 1957, sono stati revocati i decreti Ministeriali del 28 dicembre 1927, e del 12 novembre 1932, riguardanti l'accreditamento dei notai dott. Nicola Maria Moscatelli e dott. Alfredo Antico presso l'Ufficio provinciale del tesoro di Pescara.

Il direttore generale: SCIPIONE

(6109)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 10405-Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 30 maggio 1935, n. 1390 R/Gab., con cui al sig. Stadler Giuseppe nato a Silandro il 21 marzo 1879 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Stadio;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 28 dicembre 1956 dal sig. Stadio Mattia, figlio maggiorenne del predetto, in atto residente a Castelbello Ciardes;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223/Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 30 maggio 1935, n. 1390 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Stadio Mattia, nato a Castelbello Ciardes il 27 luglio 1929, viene ripristinato nella forma tedesca di Stadler.

Il sindaco del comune di Castelbello Ciardes provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 18 ottobre 1957

Il Vice Commissario: MARCHIONE

(6045)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per borse di studio ad alunni di scuole ed istituti di istruzione secondaria, per l'anno scolastico 1957-58

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645;
Veduto il decreto interministeriale 22 agosto 1956, concernente le modalità di conferimento delle borse di studio previste dal citato art. 19;

Decreta:

Art. 1.

Sono messe a concorso per l'anno scolastico 1957-58 borse di studio fino alla concorrenza della somma a disposizione pari a L. 500.000.000 così suddivisa:

a) L. 263.560.000 da destinare a borse di studio per alunni di scuole medie, scuole di avviamento professionale, scuole tecniche e scuole professionali femminili. La misura unitaria delle borse è di L. 30.000;

b) L. 236.440.000 da destinare a borse di studio per alunni di licei ginnasi, licei scientifici, istituti magistrali, istituti tecnici, istituti professionali e scuole di magistero professionale per la donna. La misura unitaria delle borse è di L. 60.000.

L'importo delle borse viene rispettivamente elevato a L. 60.000 e a L. 90.000 quando sussista un effettivo e particolare disagio di alunni che risiedano in Comune diverso da quello in cui ha sede la scuola o le cui famiglie risiedono in Comune diverso da quello in cui i predetti alunni frequentano la scuola.

L'assegnazione delle borse ha luogo in seguito a concorso provinciale cui possono partecipare gli alunni delle scuole e degli istituti secondari statali, pareggiati e legalmente riconosciuti della Provincia che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 2. Nella tabella, annessa al presente decreto, è stabilita la somma messa a disposizione per ciascuna Provincia per le borse da conferire agli alunni di cui alla lettera *a*) ed agli alunni di cui alla lettera *b*) del presente articolo.

Relativamente agli alunni di cui alla lettera *a*), agli alunni delle scuole ad indirizzo tecnico deve essere destinato un numero di borse per una somma non inferiore alla metà di quella complessivamente destinata, in ciascuna Provincia, per le borse di studio degli alunni delle scuole secondarie di grado inferiore. Relativamente agli alunni di cui alla lettera *b*), agli alunni degli istituti ad indirizzo tecnico e professionale deve invece essere destinato un numero di borse per una somma non inferiore ad un terzo di quella complessivamente assegnata, nella Provincia, per le borse di studio degli alunni degli istituti di detto grado.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso provinciale gli alunni interni delle scuole e degli istituti secondari di cui all'art. 1 che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito in unica sessione dell'anno scolastico 1956-57 il titolo di studio valido per la iscrizione alla classe che frequentano riportando una media di almeno 7/10 per il profitto. Il voto di educazione fisica, quello di condotta e quelli delle materie facoltative non sono computabili ai fini della media;

b) appartengano a famiglie particolarmente bisognose. Speciale riguardo sarà dato al numero dei figli a carico.

Art. 3.

Il padre del concorrente, o chi ne fa le veci, deve presentare al capo dell'istituto frequentato dal concorrente stesso la domanda di partecipazione al concorso in carta libera, corredata dei seguenti documenti

a) stato di famiglia rilasciato in carta libera dal sindaco del Comune di residenza;

b) ultima cartella di pagamento relativa all'imposta di famiglia. Qualora l'interessato sia iscritto nell'elenco dei poveri o sia esonerato dal pagamento di detta imposta, tale condizione deve essere documentata con certificati in carta libera rilasciati dagli uffici comunali competenti;

c) certificato rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte attestante il reddito accertato ai fini dell'imposta complementare progressiva ed il relativo tributo per l'anno in corso;

d) scheda, che sarà stata ritirata nella segreteria dell'istituto, debitamente compilata nella parte riservata al capo famiglia;

e) ogni altro documento attestante particolari situazioni degne di considerazione ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno.

Qualora più membri della stessa famiglia abbiano cespiti di reddito, i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) devono essere ripetuti per ognuno dei membri predetti.

Le domande così documentate devono pervenire agli istituti frequentati dai concorrenti entro il 30 novembre 1957.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice, dopo aver accertato nei con fronti di ciascun concorrente l'esistenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 2, compila, per ognuno dei due gruppi di concorrenti, le relative graduatorie, tenendo conto dei voti risultanti dal titolo di studio in base al quale il concorrente è stato iscritto alla classe che frequenta.

Nei casi di grave indigenza la Commissione può assegnare fino a un massimo di cinque punti da aggiungere alla media dei voti già ridotta in centesimi.

A parità di merito fra due o più concorrenti la Commissione dà la preferenza agli alunni che già nel decorso anno scolastico abbiano ottenuto la borsa di studio, o, in mancanza di tale requisito, a colui, che, a suo giudizio, presenti particolari attitudini allo studio in relazione alle caratteristiche del corso di studi seguito, oppure, qualora non soccorra nessuno dei due elementi suddetti, a colui che appartenga a famiglia avente il maggior numero di figli a carico.

L'aggiudicazione delle borse è disposta secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento della somma messa a disposizione in ogni Provincia per ciascun grado di istituti e scuole.

Le borse sono conferite nella misura di L. 30.000 per le scuole di grado inferiore e di L. 60.000 per gli istituti e scuole di grado superiore. Tale misura può essere rispettivamente elevata a L. 60.000 e L. 90.000 qualora la residenza dell'alunno o della sua famiglia in Comune diverso da quello in cui ha sede la scuola provochi un disagio effettivo e particolare.

Art. 5.

Ciascuna borsa sarà erogata in due rate di eguale misura, una entro il 31 gennaio 1958 e l'altra entro il 10 aprile 1958.

Non sarà dato corso al pagamento qualora l'alunno dichiarato vincitore incorra in una punizione disciplinare superiore a quella di cui alla lettera *c*) dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure abbandoni gli studi.

Roma, addì 28 ottobre 1957

Il Ministro: MORO

(6110)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice compartimentale di Verona per l'espletamento del concorso pubblico a cinquecento posti di cantoniere in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1957, n. 903, registrato alla Corte dei conti addì 20 agosto 1957, registro n. 22 bilancio Trasporti, foglio n. 36, con il quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso a cinquecento posti di cantoniere in prova, indetto con decreto Ministeriale 28 novembre 1956, n. 1992;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, numero P.A.G. 41.1.245.158259 del 4 ottobre 1957;

Decreta:

L'ispettore capo Traverso ing. Stefano è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse per gli Uffici di Verona, in sostituzione dell'ispettore principale Zucchetti ing. Federico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1957

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1957
Registro n. 23 *bilancio Trasporti, foglio n.* 7. — BARNABA

(6090)

Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice compartimentale di Venezia per l'espletamento del concorso pubblico a cinquecento posti di cantoniere in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1957, n. 903, registrato alla Corte dei conti addì 20 agosto 1957, registro n. 22 bilancio Trasporti, foglio n. 36, con il quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso a cinquecento posti di cantoniere in prova, indetto con decreto Ministeriale 28 novembre 1956, n. 1992;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, numero P.A.G. 41.1.245.158703 del 4 ottobre 1957;

Decreta:

L'applicato principale Boldrin Gastone è nominato segretario della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse presso il Compartimento di Venezia, in sostituzione dell'applicato principale Monosilio Roberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1957

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1957
Registro n. 23 *bilancio Trasporti, foglio n.* 6. BARNABA

(6089)

PREFETTURA DI NUORO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Nuoro.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il proprio decreto n. 19974 Div. 3ª Vet. datato 5 giugno 1957, con il quale è stato bandito il concorso per il posto di direttore del pubblico macello del comune di Nuoro;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi per posti di sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni degli enti ed associazioni interessate;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Nuoro, è costituita come appresso:

Presidente:

Flagiello dott. Giorgio, vice prefetto.

Componenti:

Virdis dott. Francesco, veterinario provinciale Sassari;

Carta prof. Arturo, docente in anatomia patologica e patologia generale veterinaria;

Pegreffi prof. Giuseppe, docente in malattie infettive e polizia veterinaria;

Rastelli dott. Roberto, veterinario condotto.

Segretario:

Siotto dott. Giovanni, funzionario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, nel Foglio annunzi legali, parte 3ª, e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura.

Nuoro, addì 12 ottobre 1957

Il prefetto: DE LORENZO

(6048)

PREFETTURA DI FOGGIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto prefettizio n. 37348, in data 5 agosto 1957, col quale sono state assegnate le condotte mediche dei comuni di Trinitapoli, Castelluccio Valmaggiore e Alberona ai concorrenti dichiarati idonei nel concorso per posti di medico condotto vacanti in detti Comuni al 30 novembre 1956;

Vista la lettera del sindaco di Castelluccio Valmaggiore, in data 4 ottobre 1957, con cui viene comunicato che il dott. Marseglia Pasquale ha rinunziato alla condotta del sopracitato Comune;

Ritenuto di dover provvedere alla assegnazione di detta condotta all'altro concorrente che segue nella graduatoria e che l'ha chiesta in ordine di preferenza;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Izzo Mario è assegnato alla condotta medica del comune di Castelluccio Valmaggiore in sostituzione del dottor Marseglia Pasquale, rinunziatario.

Il dott. Maiellaro Raffaele è assegnato alla condotta medica del comune di Alberona in sostituzione del dott. Izzo Mario trasferito a Castelluccio Valmaggiore.

Foggia, addì 20 ottobre 1957

Il prefetto: DICUONZO

(6076)

PREFETTURA DI MACERATA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 23285/1 del 12 luglio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico-chirurgo bandito con decreto prefettizio n. 38858 del 5 dicembre 1956;

Visto il proprio decreto n. 23285/2 del 12 luglio 1957, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Francesco Magni si è resa vacante la condotta medica di Cessapalombo;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ramadori Giuseppe è dichiarato vincitore della condotta medica di Cessapalombo in sostituzione del dottor Magni Francesco, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 18 ottobre 1957

Il prefetto FABIANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 23285/1 del 12 luglio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico-chirurgo bandito con decreto prefettizio n. 38858 del 5 dicembre 1956;

Visto il proprio decreto n. 23285/2 del 12 luglio 1957, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Nazzareno Giovagnoli si è resa vacante la condotta medica di Montecavallo;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Marchetti Antonio è dichiarato vincitore della condotta medica di Montecavallo in sostituzione del dott. Nazzareno Giovagnoli, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 18 ottobre 1957

Il prefetto: FABIANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 23285/1 del 12 luglio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico-chirurgo bandito con decreto prefettizio n. 38858 del 5 dicembre 1956;

Visto il proprio decreto n. 23282/2 del 12 luglio 1957, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che a seguito della rinuncia del dott. Piero Scatizza si è resa vacante la condotta medica di Sefro;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sede da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Preve Ruggero è dichiarato vincitore della condotta medica di Sefro in sostituzione del dott. Piero Scatizza rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 18 ottobre 1957

Il prefetto: FABIANI

(6075)

PREFETTURA DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto prefettizio n. 5304 del 6 aprile 1957, col quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a due posti di ufficiale sanitario, vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1953;

Visto il decreto prefettizio n. 5305 in data 6 aprile 1957, con il quale venivano nominati i vincitori del concorso di cui sopra;

Visto la nota 3489 del 30 settembre 1957, con la quale il comune di Agerola comunica che il dott. Testa Filippo, titolare del posto di ufficiale sanitario, ha presentato le proprie dimissioni in quanto vincitore di altro concorso,

Ritenuto di poter far luogo alla nomina di altro candidato risultato idoneo nel medesimo concorso;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso e quello di graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti al servizio dei Comuni della Provincia approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Vingiani Antonio, risultato idoneo al concorso di cui alle premesse, è nominato ufficiale sanitario del comune di Agerola.

Il suddetto sanitario dovrà assumere servizio entro 15 giorni dalla data di notifica del presente decreto.

La nomina suddetta è fatta in via di esperimento per un biennio, a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie, richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Napoli, addì 10 ottobre 1957

Il prefetto: FARINA

(6077)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.